



Città di Sorrento

(Provincia di Napoli)

Lavori di riqualificazione del Corso Italia

Tratto da Piazza Tasso all'Ospedale Civile



Foto storica del Corso Italia

PROGETTO DEFINITIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELABORATO
INTEGRATIVO

DE2

BENEFICIARIO: *Comune di Sorrento*
IL SINDACO: *Avv. Giuseppe Cuomo*
L'ASSESSORE AI L.L.P.P.: *Geom. Raffaele Aprea*
IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.: *Ing. Alfonso Donadio*

DATA:

SCALA:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA INCARICATO: **Arch. Antonio Marino**

COLLABORAZIONE AL PROGETTO:

Designer: *arch. Massimo Marino*

AutoCAD: *geom. Diego Giuffrè*

Render: *Claudia Perifano*

Contabilità: *geom. Salvatore Solimene*

Grafica: *STANDE di Tizzani Luigi*

Il progettista:

Art.1) - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori di riqualificazione urbana in Sorrento del corso Italia nel tratto che dalla piazza Tasso conduce all'Ospedale civile cittadino.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo, con particolare riguardo ai grafici ed elaborati progettuali dell'opera di cui trattasi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art.2) - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione urbana del corso Italia è complessivamente di € **1.350.968,64**, corrispondente all'importo dei lavori computati pari ad € **1.282.198,21** al quale sono stati aggiunti € **11.418,43** di oneri computati per la sicurezza, ed € **57.352,00** di corrispettivo per il compenso della progettazione esecutiva, soggetta a ribasso in sede di gara.

L'importo posto a base d'asta, invece, è di € 1.272.178,30, ricavato dall'importo dei lavori appaltabili di € 1.293.616,64 detratto della somma di € 21.438,34 corrispondente ad importi non soggetto a ribasso: euro € **10.019,91** di oneri della sicurezza intrinseci, di € 11418,43 di oneri di sicurezza computati, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti (D.L.vo 81 del 09.04.2008)

L'importo contrattuale, quindi, sarà determinato dall'importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, incrementato dall'importo degli oneri di sicurezza computati di € 11.418,43 e di quello del compenso ribassato per il progetto esecutivo.

L'importo dei lavori a corpo appaltati resterà fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità o alla qualità dei lavori: pertanto l'offerta a prezzi unitari, per le parti d'opera da contabilizzare a corpo, non ha alcun valore negoziale.

Per la valutazione di eventuali lavori a misura, verrà applicato l'elenco dei prezzi unitari: le quantità potranno variare in più o in meno esclusivamente in base alle quantità effettivamente risultanti dopo l'esecuzione dei lavori. Il ricorso all'esecuzione di parte dei lavori con il metodo a misura è dettato dall'impossibilità di contabilizzare con esattezza i lavori da eseguire sulle parti d'opera non accessibili al momento della redazione del progetto.

L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, verrà corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori.

Le cifre del prospetto che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto, fatta eccezione per le fondazioni, il cui importo non viene computato ai fini del superamento di tali limiti.

Le quantità delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l' Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dagli artt. 43), 161) e 162) del Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010.

I prezzi unitari, elementari o composti, sono stati desunti dal "Prezzario ufficiale di riferimento" della Regione Campania, Edizione 2013 approvata con Del. G.R. n. 234 del 19-07-2013.

Per alcuni prezzi unitari si è elaborata specifica analisi prezzo allegata al progetto.

Ogni voce, inoltre, fa propri i contenuti degli articoli dei Capitolati tecnici e prestazionali facenti parte dei documenti di appalto, nel quale sono stabiliti i sistemi di valutazione e richiamati gli oneri compresi nel prezzo, nonché le precise indicazioni contenute nelle tavole grafiche di progetto.

Il prezzo dell'appalto, per il complesso delle opere costituenti l'appalto, date complete a regola d'arte, in conformità del progetto, nonché sotto le condizioni, obblighi ed oneri tutti di cui al presente capitolato speciale d'appalto, si intenderà quell'importo che verrà corrisposto a corpo, determinato in sede di aggiudicazione, risultante dalla somma di tutti i prezzi di singoli lavori o di singole parti costituenti l'offerta.

Art.3) - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento 207/2010.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi unitari a base di appalto, ovvero quelli desunti dall'offerta prezzi, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

L'appaltatore si accolla il rischio delle quantità delle lavorazioni effettuate, che deve preventivamente determinare e valutare nel modo più completo possibile, risultando in seguito privi di rilevanza i calcoli e le analisi fatte da ciascuna parte per apprezzare la bontà dell'affare, come pure irrilevante è l'errore in cui ciascuna parte può essere incorsa nelle sue previsioni, come irrilevante è il

variare delle quantità dei lavori e delle provviste, rispetto alle previsioni delle parti, se resti immutata nelle sue caratteristiche l'opera.

Nell'appalto a corpo, resta a carico dell'appaltatore il rischio delle quantità necessarie al compimento dell'opera definita con il progetto esecutivo e con le eventuali varianti in corso d'opera, nonché il rischio delle tipologie qualitative e delle maggiori difficoltà di esecuzione.

La spontanea esecuzione di lavori difforni dal progetto esecutivo non fa sorgere un diritto a maggiori corrispettivi, preclusi dalla pattuizione contrattuale e comunque rientranti nel rischio dell'appaltatore.

Resta altresì inteso che il computo metrico-estimativo non è un documento contrattuale, sicchè, per individuare le reciproche obbligazioni delle parti, occorre far riferimento al contratto, al presente capitolato speciale ed agli elaborati progettuali allegati o richiamati dagli stessi.

Sono in ogni caso comprese nell'oggetto dell'appalto tutte le opere e forniture, ancorchè non esplicitamente individuate negli elaborati e/o capitolati, in quantità e qualità tale da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili, nel rispetto ovviamente della invariabilità delle caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto, come meglio individuate dagli allegati di progetto.

Sono altresì comprese nel prezzo offerto tutte le opere murarie relative nonchè l'assistenza, la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera occorrenti e necessari ai soggetti gestori di pubblici servizi per gli allacciamenti (ENEL, TELECOM, GAS, ACQUA, ecc...), con esclusione del pagamento alle aziende erogatrici di pubblici servizi dei contributi per l'allacciamento.

Il prezzo d'appalto, come predeterminato dall'Amministrazione, contempla e compensa l'accertamento dei sottoservizi, la loro allocazione e le relative interferenze, **Le reti indicate non sono georeferenziate e compete all'appaltatore provvedere a farlo, consapevole che eventuali rallentamenti nelle produzioni sono possibili e fisiologici e pertanto nulla sarà riconosciuto per tali evenienze;** di tanto terrà conto nell'accertamento preventivo alla consegna dei lavori e nell'offerta che andrà a formulare.

Il prezzo d'appalto, come predeterminato dall'Amministrazione, contempla e compensa, inoltre, eventuali rallentamenti dei lavori per consentire la realizzazione di interventi puntuali di privati connessi o correlati ai sottoservizi esistenti da parte di Enti o di privati, anche se non espressamente previsto nel progetto.

Art.4) - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI E DI APPALTO

Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente C.S.A., dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal suo regolamento attuativo DPR 207/2010, e in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.

Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto **definitivo-esecutivo** nella sua interezza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, le soggezioni in tema di viabilità e di accesso, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la distanza da siti di conferimento dei materiali di risulta, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera alle condizioni di offerta.

Tutti i prezzi di elenco sono da ritenersi comprensivi di ogni onere ed obbligo a carico dell'Impresa, come precisato nel presente Capitolato.

Al momento della presentazione dell'offerta l'Impresa, nell'accettare i lavori designati l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza del progetto da eseguire, di avere visitato la località interessata ai lavori e di aver accettato le condizioni al contorno di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che su di essa insistono;
- di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, sui noli e sui trasporti.

Con l'accettazione del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara, implicitamente, di avere la capacità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori stessi secondo i migliori precetti dell'arte ed i più aggiornati sistemi costruttivi.

La esecuzione dei lavori relativi agli interventi in appalto sopra descritti comporta inoltre i seguenti oneri ed obblighi generali e specifici a carico dell'Appaltatore:

- Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si obbliga ad eseguire a sua cura ed onere tutte le attività di coordinamento e messa in sicurezza delle opere interferenti con i lavori, anche dipendenti da diverse Amministrazioni o da privati.
- Durante i lavori l'Appaltatore dovrà concordare con il Comando di Polizia Locale, nonché organizzare e mantenere aggiornate le interruzioni o deviazioni di traffico veicolare che si rendessero necessarie, attuando tutti i provvedimenti richiesti per la sicurezza e per lo scorrevole deflusso dei mezzi, quali segnaletica informativa sugli itinerari alternativi locali o generali, la segnaletica di sicurezza, come pure quant'altro possa occorrere in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti in proposito, o che comunque venga richiesto dall'Ufficio di Direzione dei Lavori.
- Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si obbliga ad eseguire e mantenere a sua cura e spese piste e rampe di cantiere, strade, percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, di servizio, provvisorie o definitive, e quant'altro occorra per rendere agibili i luoghi interessati dai lavori.

In particolare, in relazione all'elevata valenza turistica del comune di Sorrento, sarà obbligo dell'Appaltatore procedere all'ottimizzazione delle interferenze ed, a tal fine, le fasi lavorative dovranno essere organizzate in modo da mantenere il massimo livello di servizio per le attività commerciali e permettere la fruizione veicolare della strada. Il tutto dovrà avvenire senza impattare sull'utenza e/o sui servizi di trasporto, nonché sull'accessibilità alle strade di intersecazione e di collegamento; con lo scopo di mantenere sempre possibile l'utilizzo del corso Italia, oltre che per agli esercizi commerciali, anche per gli Hotel e i cittadini residenti.

- Durante tutta la esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà definire e mantenere aggiornato il programma dettagliato dei lavori stessi, da sottoporre alla approvazione preventiva dell'Ufficio di Direzione Lavori.

- Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende tutti gli oneri contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati.

Art.5) - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

La ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere del tratto corso Italia che formano oggetto dell'Appalto, risultano dagli elaborati grafici allegati e dalla descrizione sommaria delle opere che segue:

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

a) - Lavori iniziali

Rimozione degli arredi e della segnaletica stradale esistenti con il relativo trasporto al deposito comunale, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori o dall'Ufficio Tecnico Comunale.

b) - Lavori di demolizione

Le demolizioni riguardano l'asportazione dell'intero pacchetto della pavimentazione stradale, comprensivo di cassonetto e manto bituminoso, sino ad una profondità di 45 cm; la demolizione della pavimentazione dei marciapiedi, comprensiva di massetto sottostante, per una profondità di cm 20, nonché la rimozione dell'intera cordatura, e griglie esistenti. La demolizione comprende la formazione delle tracce perimetrali di taglio, l'utilizzo dei mezzi meccanici, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, nonché l'accumulo dei cordoni in pietra lavica rimossi ed il relativo trasporto degli stessi nei depositi comunali.

c) - Conferimento a discarica

I materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni della sezione stradale, anche se trattasi di rifiuti speciali, dovranno essere conferiti ad appositi siti di discarica autorizzati per legge al loro smaltimento o accatastamento.

d) - Regolarizzazione a quota di pozzetti e chiusini

Al fine di regolarizzare il manto stradale e dei marciapiedi, rendendo le superfici complanari e

prive di buche o risalti, è previsto il sollevamento o abbassamento, a seconda delle quote di partenza, e la relativa sistemazione di tutti i chiusini e copertine di pozzetti stradali (fognari, di cavidotti elettrici o di linee telefoniche, di condotte idriche, caditoie per scolo acque bianche, ecc), anche in conglomerato cementizio armato fino ad una dimensione di 180 cm x 180 cm, compreso la rimozione della copertina, l'abbassamento delle pareti mediante martello demolitore pneumatico, il ripianamento delle pareti e la posa della copertina. Le operazioni saranno realizzate, a regola d'arte, secondo le indicazioni impartite in esecutiva dalla Direzione dei Lavori. Sono compresi i lavori per il disancoraggio dei chiusini e delle copertine, il loro posizionamento in quota, le demolizioni e le opere murarie relative al nuovo ancoraggio, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a livello della nuova pavimentazione.

e) - Pozzetti fognari di raccolta delle acque chiare

I pozzetti fognari per la raccolta delle acque piovane, saranno realizzati in calcestruzzo vibrocompresso Rck 250, armato con tondini di acciaio Feb 44k della dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 15, lisciati con maltina di cemento e completo di sifone, orizzontale a doppia ispezione, tipo FIRENZE. I pozzetti, così realizzati, saranno predisposti per la collocazione di apposita griglia in ghisa sferoidale.

Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché le tubazioni, indicate nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;*
- Formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua;*
- Formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;*
- Conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;*
- Sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;*
- Formazione, all'interno del pozzetto, di rinzafo in malta di cemento grossolanamente lisciato;*
- Fornitura e posa, su letto di cemento di chiusino in ghisa o griglia, completo di telaio, per traffico incontrollato, luce netta 60x60 cm, peso ca. 90 k.*
- Riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente.*

E' consentita in alternativa, tuttavia, l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio removibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore.

Il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata. Particolare cura dovrà porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l'operazione di riempimento dovrà avvenire almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo; durante la fase di scavo dei pozzetti dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali e cose per effetto di scavi aperti e

non protetti.

Il rinterro degli scavi dopo l'esecuzione dei getti è implicitamente compensato con il prezzo dell'opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento dell'esatta ubicazione dei servizi del sottosuolo.

f) - Allaccio fognario

L'allaccio fognario sarà realizzato con tubo in PVC VULCANTUBO FI 200, spessore 3,2 mm di colore rosso dal pozzetto sottostante la caditoia a quello esistente dell'impianto comunale già. I lavori consistono nello scavo della larghezza di cm 70 con profondità media di cm 80 per la ricerca del pozzetto esistente; nella rimozione dell'eventuale preesistente allaccio; nella fornitura e stesura dei tubi con pendenza opportuna; nel sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo dosati a kg/mc 200/32,5, dallo spessore minimo di cm 10. Il lavoro sarà completato con il riempimento dello scavo che dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata.

Particolare cura dovrà porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici.

g) - Cavidotti

Nell'esecuzione dei cavidotti per gli impianti di progetto, saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni.

La posa delle tubazioni in plastica verrà eseguita mediante l'impiego di selle di supporto posati ad una interdistanza massima di 1,5 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ad assicurare in tal modo il completo conglobamento dello stesso nel cassonetto di calcestruzzo.

A protezione delle tubazioni in plastica verrà realizzato un cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto; il calcestruzzo sarà superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d'acqua;

h) - Strato di fondazione alla nuova pavimentazione in basole

Lo strato di massiciata a supporto della nuova pavimentazione stradale, per la sola parte da pavimentare in basole di pietra lavica, dovrà essere eseguita con tout-venant di cava, per uno spessore di 10 cm, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo. Il costipamento dovrà raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché, una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm², ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30.

Questa operazione renderà più elastica e meno rigida, lo strato di fondazione sottostante la pavimentazione stradale, in basole di pietra lavica

i) - Massetto di sottopavimentazione dei marciapiedi

Il massetto da porre al di sotto della pavimentazione a lastre laviche, da realizzare sui

marciapiedi ed al di sotto della zanella di scorrimento delle acque superficiale, sarà realizzato in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento R 32,5 a mc. Esso sarà dato in opera per uno spessore medio di cm 10, al fine di costituire uno strato in calcestruzzo armato, consistente e livellato, da pavimentare. Il massetto sarà gettato in opera e armato su tutta l'estensione planimetrica dei marciapiedi con rete elettrosaldata Ø 6 a maglie 20x20 cm, il getto dovrà essere vibrato e tirato a staggia e se necessario bagnato. Nella fase di getto si dovrà tener conto della formazione dei pozzetti e bordi. L'opera dovrà essere realizzata a regola d'arte, preparando le superfici alle successive lavorazioni.

l) - Marciapiedi in lastricato di pietra lavica

La pavimentazione sarà realizzata a superficie piana, con lastre di pietra lavica di spessore cm 4, dalle dimensioni di cm 30 x 60, posizionate a lista avendo cura di porre consecutivamente le lastre con giunti sfalsati, così come riportato dagli elaborati grafici di progetto o secondo le indicazioni della D.L.

Il disegno del marciapiede sarà formato da quattro lastre regolari sfalsate, parallele al cordolo stradale, contornate sui lati lunghi, da un nastrino levigato della larghezza di cm 1,5. Oltre alle quattro fasce, la pavimentazione del marciapiede si completerà con ulteriori ed identiche lastre poste perpendicolarmente ad esse fino a raggiungere i fabbricati.

Tutti gli elementi saranno tagliati ed adeguati, se necessario, alle esigenze di forma e dimensioni negli spazi da pavimentare. Particolare cura dovrà adottarsi, infine, nella realizzazione delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche, non inferiore a cm 2,5% per metro lineare, trattandosi di pavimentazione in pietra.

m) - La fascia di demarcazione

La fascia di demarcazione delle zone a marciapiede, dei passi carrai e delle zone di emergenza, sarà realizzata con cordolo, in pietra lavica dallo spessore di cm 20/27 con una larghezza di cm 25 a correre, con l'intera superficie a vista bocciardata nella parte calpestabile. La fascia di demarcazione dei marciapiedi dovrà posizionata in modo da mantenerne con la sede stradale un dislivello di cm 7/10 con la pavimentazione stradale. I dislivelli che si creeranno con la sede stradale dovranno essere superati con apposite rampette. Il cordolo posizionato intorno alle aiuole degli alberi avrà stesse caratteristiche ma larghezza pari a cm 25.

Il posizionamento, dovrà effettuarsi su massetto di sottopavimentazione in c.a., con utilizzo di una malta di allettamento composta da sabbia e cemento. Particolare cura dovrà adottarsi nella realizzazione delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

n) - Zanella carrabile

La zanella dovrà essere realizzata in pietra lavica lavorata a puntillo, con dimensioni di cm 40 x 80, e spessore di cm 10. Essa sarà posizionata ai lati della carreggiata al fine di raccogliere e far scorrere le acque piovane. Il posizionamento e la sigillatura, dovrà effettuarsi su massetto di sottopavimentazione in c.a., con utilizzo di una malta di allettamento di sabbia e cemento.

Particolare cura dovrà adottarsi, lungo il percorso, per la collocazione dei pozzetti fognari e le relative griglie in ghisa di copertura (caditoie).

o) - Basolato stradale

La pavimentazione della sede stradale sarà realizzata con basole carrabili in pietra lavica (vesuviana o etnea) della dimensione di cm 40 x 80, di spessore cm 15/18. La lavorazione superficiale dovrà essere a scalpello leggero sulla faccia a vista e realizzata con appositi macchinari atti a garantire la perfetta uniformità del trattamento in superficie ed il taglio a misura.

Le basole, in pezzatura regolare e squadrate su cinque facce, dovranno essere posizionate a “spina di pesce”, così come previsto dagli elaborati grafici di progetto e, comunque, secondo le direttive della Direzione Lavori. La pavimentazione sarà posizionata con malta composta da sabbia e cemento su idonea massiciata in pietrisco, opportunamente spianato e costipato, in modo che la superficie di posa risulti regolare alla profondità necessaria. Il tutto sarà dato in opera con impiego di malta cementizia di allettamento composta da sabbia e cemento.

p) - Basolato delle altre zone carrabili

La medesima pavimentazione in basole, inoltre, su identico supporto di fondazione posata su letto di malta cementizia, sarà utilizzata per la sistemazione delle le zone dei passi carrai e di emergenza; essa si differenzierà dalle precedenti nella sola posa in opera che sarà “a lista” ed ortogonale alla direzione della sede stradale.

q) - Le zone zebrate

La impostazione di tali strisce sarà ottenuta mediante la stessa pavimentazione in basole della medesima dimensione e spessore di quelle utilizzate per la sede stradale, le basole saranno posizionate a lista, così come riportate e definite dai grafici di progetto. L'effetto zebraato sarà ottenuto mediante l'utilizzo di una pietra bianca, (proveniente da cave beneventane o casertane), che saranno alternate a quelle scure, con la medesima lavorazione superficiale delle basole stradali. Le zone zebrate saranno posizionate sul pacchetto di fondazione stradale e date in opera con malta cementizia sempre composta da sabbia e cemento.

r)- Rampette per eliminazione barriere architettoniche realizzate con lastre di pietra lavica rigate dallo spessore di cm 5 con scanature profonde, e pendenza non superiore all'8%, e comunque secondo disposizioni dettate dalla Direzione Lavori

s)- Riposizionamento dei pali della pubblica illuminazione

1)-Premessa - L'attuale sistema di illuminazione pubblica stradale verrà tutelata nella sua interezza, tuttavia, esso sarà rivisitato per migliorare il grado di fruizione pedonale dei marciapiedi.

Per tutti i pali esistenti, pertanto, saranno previsti dei piccoli spostamenti verso il centro stradale ed un loro allontanamento, quindi, dalle facciate dei fabbricati.

La necessità di tali spostamenti è derivata dalla esigenza di agevolare maggiormente il camminamento a piedi ed eliminare alcune criticità oggi esistenti.

Le migliorie apportate dal progetto, pertanto, prevedono la modifica dell'impianto esistente, mediante lo spostamento dei pali verso il centro stradale. Questa operazione comporterà, conseguentemente, la realizzazione di nuovi plinti, per la loro nuova collocazione, il collegamento del palo al pozzetto già esistente con nuova tubazione, nonché i lavori relativi al rinnovo del collegamento al corpo illuminante e l'esecuzione di adeguate e necessarie raccorderie.

2) - Nuovi plinti - I plinti per i pali di illuminazione da ricollocare, previsti in progetto, dovranno essere scelti in commercio tra quelli realizzati, in maniera prefabbricata in cemento armato vibrato (C.A.V), debitamente calcolati per il sostegno di pali di altezza fino a ml 12, con pozzetto incorporato, che permettono l'installazione rapida dei pali, garantendo la facilità di posa dei servizi grazie ai numerosi fori predisposti in conformità con le lavorazioni standard unificate. I plinti, inoltre, dovranno essere dotati di pozzetto comunicanti con il foro di alloggio del palo, mediante invito forato e rastremato da facilitare il passaggio dei cavi elettrici. Le caratteristiche dimensionali potranno essere individuate nei grafici allegati alla relazione specialistica del presente progetto.

3) - Impianto e collegamento elettrico - L'Appaltatore dovrà provvedere al nuovo posizionamento dei pali esistenti nel rispetto delle posizioni previste in progetto.

La fornitura e posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia. I cavi "QUADRIPOLARI" saranno in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante di incendio e rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti con guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. Essi dovranno disporre di certificazione IMQ od equivalente, la derivazione agli apparecchi di ILLUMINAZIONE sarà effettuata con l'impiego di cassetta di connessione in classe I o II della ditta " La Conchiglia" tipo SGVP collocata nell'alloggiamento.

Per le giunzioni o derivazioni è previsto l'impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica > 10 kv/mm; il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere approvato dal direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà, se necessario, al temporaneo immagazzinamento nei depositi comunali dei pali, bracci e testata, ed il relativo loro trasporto a piè d'opera, per il montaggio, il tutto completo di collegamenti elettrici e prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione. Una guaina termoretraibile con altezza minima di cm 20 formata da materiali compositi, dovrà essere applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione.

Il tutto dovrà essere dato in opera, a perfetta regola d'arte, compreso il plinto di fondazione delle dimensioni indicate negli elaborati grafici, compreso il pozzetto di collegamento, funzionante per natura e forma simile a quello dei pali esistenti.

Nella formulazione del prezzo d'appalto, per tutte le operazioni relative allo spostamento dei pali, sono stati considerati anche gli oneri dovuti all'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature.

4) – La messa a Terra – Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una di terra di sezione adeguata, comunque non inferiore ai 16 mm²; i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo- verde e saranno di tipo FG7 OR.

Per tale operazione, la messa a terra dell'impianto, in relazione allo spostamento dei pali e per il rinnovo della parte elettrica dai pozzetti ai corpi illuminanti, l'appaltatore dovrà collegarsi all'impianto di messa a terra e di dispersione già esistente osservando le prescrizioni di legge esistenti.

5) - Condizioni generali - L'Appaltatore provvederà al trasporto, all'approvvigionamento, e al temporaneo immagazzinamento, al trasporto a piè d'opera, al montaggio su palo o braccio o testata, all'esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza. Una guaina termoretraibile con altezza minima di cm 20 formata da materiali compositi (poliolenico irradiato e mastice butilico), dovrà essere applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione.

Nella formulazione del prezzo d'appalto, per tutte le operazioni relative allo spostamento dei pali, sono stati considerati anche gli oneri dovuti all'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature.

Il tutto dovrà essere dato in opera, a perfetta regola d'arte, compreso il plinto di fondazione delle dimensioni indicate negli elaborati grafici, compreso il pozzetto di collegamento, funzionante per natura e forma simile a quello dei pali esistenti.

t) scomposizione e ripavimentazione di vecchie basole per l'innalzamento a quota delle vie storiche

L'intervento riguarda la eliminazione dei salti di quota che risulterebbero superiori a cm 16 nei punti di immissione delle vie e vicoli storici con il corso Italia. La eliminazione di tali inconvenienti avverrà mediante la scomposizione dei vecchi tratti basolati, così come previsto negli elaborati grafici di progetto, per una lunghezza che la D.L. riterrà opportuna. La ricomposizione della pavimentazione divelta dovrà avvenire mediante la utilizzazione degli stessi basoli, che l'impresa avrà cura di numerare ed accantonare prima della loro demolizione. Eventuali basole da sostituire dovranno essere sottoposti all'accettazione della D.L. La pavimentazione sarà riposizionata con malta composta da sabbia e cemento su idonea massicciata in pietrisco, opportunamente spianato e costipato, in modo che la superficie di posa risultino regolare.

p) - Basolato delle altre zone carrabili

La medesima pavimentazione in basole, inoltre, su identico supporto di fondazione posata su letto di malta cementizia, sarà utilizzata per la sistemazione delle le zone dei passi carrai e di emergenza; essa si differenzierà dalle precedenti nella sola posa in opera che sarà "a lista" ed ortogonale alla direzione della sede stradale.

a di vicoli e vie storiche;

Art.6 – ELEMENTI DI ARREDO

Per quanto attiene alla componentistica di arredo, il progetto prevede, per lo più, l'utilizzo degli

elementi esistenti. Tale decisione è scaturita dalla valutazione del buono stato della segnaletica, ubicata con pali e paletti, e dei cestini portarifiuti, attualmente collocati dall'Amministrazione sull'intero territorio Comunale. Per cui, anche all'insegna di una reale riduzione della spesa complessiva, il progetto predispone per essi il loro efficiente recupero e la loro collocazione nel rispetto delle posizioni indicate dai grafici di progetto.

Per quanto concerne la protezione delle zone pedonali, nei punti confinanti con le zone carrabili di emergenza ed il carico e scarico delle merci, il progetto prevede la collocazione di appositi dissuasori.

a)- Segnaletica stradale

L'installazione degli elementi di segnaletica stradale, invece, recuperati tra quelli esistenti, unitamente a quelli di nuova indicazione, dovrà tener conto delle disposizioni dettate dagli uffici di Viabilità dell'Amministrazione Comunale.

b)- Alberelli ornamentali

Ulteriori elementi di arredo riguarderanno le aiuole predisposte per gli alberelli ornamentali di arancio selvatico (Citrus Aurantium) della dimensione di cm 80x80 che saranno realizzate nei punti designati dai grafici di progetto. Tali aiuole conterranno, al loro interno, del terreno di coltivo per una profondità di ml 1 e saranno bordate da apposito cordolo in pietra lavica, posto a livello del marciapiede e lavorato a bocciarda nella parte calpestabile. A copertura del riquadro verrà sistemata un'apposita griglia in ghisa a protezione della zona in terreno.

c)- Dissuasori a scomparsa

Un ulteriore elemento di arredo riguarda la collocazione di dissuasori a scomparsa da installare alle estremità del tratto di corso Italia, al fine di regolamentare gli ingressi delle auto. Gli elementi prescelti dovranno essere completi di pistone, centralina oleodinamica, finecorsa, casseforma trattata cataforesi, colonna in acciaio trattata cataforesi colore grigio antracite e sblocco a chiave per abbassamento manuale. Il diametro della colonna dovrà essere di cm 20.

Le altre caratteristiche dovranno essere quelle di una corsa pistone di cm 50, avere un programmatore centrale di comando ed un rilevatore acustico di emergenza delle sirene di pubblico soccorso e pubblica sicurezza.

In relazione alla sua manovrabilità ed utilizzo, dovrà, inoltre, essere fornito di:

-n°1 Armadio di protezione per centrale di comando e rilevatore acustico;

-n°1 Centrale/ricevente di programmazione per il controllo accessi ad altissimo grado di sicurezza. La centrale è provvista di un display che permette l'abilitazione o la disabilitazione di ciascun singolo utente;

-n°1 Lettore per chiavi elettroniche per l'apertura tramite sfioramento della chiave sul lettore stesso;

-n°3 Trasmettitori radio per il comando d'apertura a distanza. Il trasmettitore dovrà essere del tipo irriproducibile a codice variabile.

Restano salvaguardati, e recuperati con le caratteristiche funzionali dei nuovi dissuasori, quelli già installati dall'Amministrazione Comunale nella parte iniziale del corso in corrispondenza della piazza Tasso, al fine di ottenere, all'occorrenza, la non percorribilità auto veicolare di esso.

Per quanto concerne la protezione delle zone pedonali nei punti confinanti con le zone carrabili di emergenza ed il carico e scarico delle merci, il progetto prevede la collocazione di appositi dissuasori fissi.

d)- Fioriere in pietra lavica

Una particolare elemento di arredo è rappresentato da una fioriera che dovrà essere realizzata in un manufatto artistico nel quale dovrà prevalere ancora la pietra lavica con le sue lavorazioni superficiali. La fioriera, a forma rettangolare con lati di cm 82x62 ed altezza di cm 50, sarà composta da quattro pilastrini a forma quadrata che sostengono a loro volta quattro lastre levigate di pietra, all'interno delle quali viene immesso il terreno di coltivo per la collocazione di piante ed arbusti fioriti. Il tutto dovrà essere posizionato su una lastra orizzontale, sollevata dal pavimento da piedritti per altezza di cm 10. L'intero manufatto dovrà presentare lavorazioni superficiali nelle facce a vista, parti a puntillo, e parti a bocciarda. Un ulteriore fattore artistico dovrà essere rappresentato dalla raffigurazione nelle facce laterali di decorazioni in ceramica realizzate da decoratrici su immagini sorrentine proposte dall'Amministrazione Comunale, il tutto come raffigurato e proposto nelle tavole di progetto.

Art.7) - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Resta esclusa dall'appalto la sola zona di recente riqualificazione antistante la Cattedrale, ancora in buono stato e interamente sistemata a cubetti di porfido, con sedute in pietra lavica ed aiuole attrezzate a verde. Tuttavia, di detta area rientra nell'intervento per la parte di marciapiede prospiciente la sede stradale.

Art.8) - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le caratteristiche e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati progettuali, nonché, da quanto verrà meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei lavori.

Art.9) - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.10) - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente Capitolato, al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici ed elenco dei prezzi unitari, e di tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo dell'Amministrazione.

Sono parte integrante del contratto:

- il presente capitolato d'appalto;
- il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- gli elaborati grafici progettuali;
- le relazioni tecniche e specialistiche di progetto;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza;
- il cronoprogramma;

l'offerta presentata dall'Appaltatore.

Si intendono, inoltre, allegati al contratto tutte le Leggi e le Norme vigenti in materia di Opere Pubbliche.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, e che, se pure facenti parte del progetto definitivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati, dichiara di accettare le condizioni contenute nello stesso Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme citate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse del buon esito e dell'economia dei lavori.

Si riporta di seguito l'elenco dettagliato degli elaborati progettuali è quello di seguito riportato:

ELENCO DEGLI ELABORATI

Scala di disegno

R1	<i>Relazione paesaggistica</i>
-----------	--------------------------------

R2	<i>Relazione generale</i>	
R3	<i>Relazione tecnica e specialistica</i>	
	Elaborati grafici ed architettonici	
ARCH 1	<i>Inquadramento urbanistico</i>	<i>Varie scale</i>
ARCH 2	<i>Rilievo plano-altimetrico</i>	<i>1:200</i>
ARCH 3	<i>Rilievo fotografico</i>	<i>1:250</i>
ARCH 4	<i>Planimetria generale del progetto</i>	<i>1:200</i>
ARCH 4a	<i>Planimetria del progetto - Tratto A-B</i>	<i>1:100</i>
ARCH 4b	<i>Planimetria del progetto - Tratto B-C</i>	<i>1:100</i>
ARCH 4c	<i>Planimetria del progetto - Tratto C-D</i>	<i>1:100</i>
ARCH 4d	<i>Planimetria del progetto - Tratto D-E</i>	<i>1:100</i>
ARCH 5	<i>Analisi dell'intervento – Tratti A-B e B-C</i>	<i>1:200 / 1:100</i>
ARCH 5a	<i>Analisi dell'intervento – Tratti C-D e D-E</i>	<i>1:200 / 1:100</i>
ARCH 5b	<i>Particolari dell'intervento - Materiali</i>	<i>1:100 / 1:50</i>
ARCH 5c	<i>Elementi di arredo</i>	<i>1:10</i>
ARCH6	<i>Profili - Tratti A-B e B-C</i>	<i>1:200 / 1:100</i>
ARCH 6a	<i>Profili - Tratti C-D e D-E</i>	<i>1:200 / 1:100</i>
ARCH 7	<i>Inserimento paesaggistico ed ambientale</i>	
ARCH 8	<i>Calcolo preliminare – Impianto fognario</i>	<i>1:200 / 1:10</i>
ARCH 8a	<i>Calcolo preliminare – Impianto di illuminazione</i>	<i>1:200 / 1:10</i>
	Elaborati descrittivi	
DE1	<i>Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici</i>	
DE2	<i>Capitolato speciale di appalto</i>	
DE3	<i>Quadro economico</i>	
DE4	<i>Computo metrico estimativo</i>	
DE5	<i>Elenco prezzi unitari</i>	
DE6	<i>Analisi prezzi unitari non presenti in tariffa</i>	
DE7	<i>Stima incidenza costi di sicurezza</i>	
DE8	<i>Stima incidenza della manodopera</i>	
DE9	<i>Schema di contratto</i>	
	Elaborati aggiuntivi	
1	<i>Documentazione storica</i>	
2	<i>Materiali di progetto</i>	

I disegni sopra indicati allegati al contratto e le prescrizioni riportate nel presente capitolato definiscono l'ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa delle opere comprese nell'appalto e le relative modalità di esecuzione perché sono integranti del progetto definitivo da rendere esecutivo.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse del buon esito e dell'economia dei lavori senza che l'appaltatore possa trarne motivi per compensi di qualsiasi natura o specie.

Art.11) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.12) - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Capitolati tecnici e prestazionali facenti parte dei documenti di appalto.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori, applicando i documenti all'uopo redatti ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione.

L'Appaltatore è diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Tuttavia l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.

Qualora l'Appaltatore, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l'Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi nè ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che

possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste in progetto.

Art.13) – DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87 del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79 del Regolamento di Attuazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti

Art.14) - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo quale ha sede l'Ufficio di Direzione Lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli Uffici Comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Le comunicazioni di qualsiasi genere dipendenti dal contratto devono essere effettuate dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del procedimento presso il domicilio dell'Appaltatore eletto come sopra. Le comunicazioni con l'impresa possono essere fatte a mezzo posta a mano, posta ordinaria, posta elettronica o fax.

Art.15) - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato:

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

1. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
2. il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
3. il Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
4. il decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;
5. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
6. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
7. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, UNEL ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art.16) - CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

La consegna dei lavori costituenti l'appalto avverrà secondo le modalità previste dell'art. 153 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010.

Detta consegna risulterà da apposito verbale redatto secondo le prescrizioni dell'art. 154 del Regolamento.

Dalla data di detto verbale verrà computato il tempo utile per dare il lavoro finito.

La consegna dei lavori postula l'accertamento di verifica dei sottoservizi interferenti indicati nelle tavole di progetto e la loro georeferenziazione.

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche nelle more della stipula del contratto per motivi di urgenza, e l'impresa è obbligata ad iniziare i lavori.

Qualora ai sensi degli artt. 158 e 159 del Regolamento di attuazione si procedesse alla sospensione dei lavori si redigeranno appositi verbali.

La sospensione comporterà pari slittamento del tempo di esecuzione. Detti verbali di sospensione ed i conseguenti verbali di ripresa, di cui al già citato art. 158 del Regolamento, dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data della loro redazione.

In caso di sospensione di durata maggiore di 45 giorni si procederà al pagamento in acconto qualunque sia l'importo del credito maturato ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010.

Art.17) - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento di attuazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art.18) - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 159 DPR 207/2010, o comunque quando

superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art.19) - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 199 del Regolamento, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore provvederà ad accertare l'ultimazione dei lavori nel più breve tempo possibile.

Quando dalla visita di accertamento risulti che le opere eseguite siano complete e perfette, sarà redatto il relativo certificato, ed i termini stabiliti per il conto finale e il collaudo decorreranno dalla data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall'Appaltatore alla Direzione Lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore ai 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. La comunicazione di fine lavori presuppone che l'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e, in generale, dalla normativa applicabile alla fattispecie. Si precisa che l'opera non potrà intendersi ultimata e la Stazione Appaltante avrà facoltà di non prenderla in consegna qualora l'Appaltatore non abbia consegnato alla Direzione Lavori le dichiarazioni di conformità degli impianti.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà, qualora l'Appaltatore non ottemperi alle succitate previsioni contrattuali e normative, di imporre allo stesso di rendere disponibile l'opera, rimanendo esso Appaltatore unico responsabile fino alla consegna (che potrà avvenire comunque solo dopo la consegna della documentazione di cui sopra) e con la totale manutenzione, ordinaria e straordinaria, a suo completo carico, sempre fino alla consegna, con esclusione dei soli consumi di energia, a carico della Stazione Appaltante.

Art.20) - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Il cronoprogramma posto a base d'appalto tiene conto delle interrelazioni tra le opere del presente appalto e i vari interventi previsti sul territorio; il tutto coordinato con le esigenze di mobilità.

L'Appaltatore dovrà comunque garantire il rispetto del citato programma previsto dall'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un cronoprogramma esecutivo (art. 43 DPR 207/2010) dei lavori, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi

di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale cronoprogramma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il cronoprogramma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nel Capitolato speciale di appalto. Nel corso dei lavori il cronoprogramma dovrà essere costantemente aggiornato e qualora si dovessero manifestare condizioni che potrebbero far slittare i tempi contrattualmente previsti dovranno essere relazionate alla D.L. azioni correttive onde rientrare nei termini previsti per ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, o ultimazione fasizzata di parti di opera (specificare quali).

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art.21) - TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell'appalto saranno effettuati nel rispetto del "programma dettagliato dei lavori".

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate nel termine di giorni **180 (centottanta)** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, quello dovuto a ridotta produzione per inclemenza stagionale del tempo ovvero per il verificarsi di quote idrometriche tali da non consentire l'esecuzione dei lavori previsti, nonché dei tempi occorrenti per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art.22) - PROROGHE

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l'articolo 159 del Regolamento di attuazione.

Art.23) - PENALI

La penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari ad **al 5 per mille dell'importo contrattuale** per ogni giorno naturale consecutivo. La stessa penale verrà praticata anche per ogni giorno di ritardo riferito all'inizio lavori.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 145 del Regolamento di attuazione. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono

essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

Art.24) - PREMIO DI ACCELERAZIONE

All'Appaltatore non verrà riconosciuto alcun premio, per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo.

Art.25) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a trenta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art.26) - ANTICIPAZIONE

Non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d'appalto.

Art.27) - PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € **200.000,00 (euro duecentomila)**

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede ad informare per via telematica gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, tramite il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette in quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nei modi e nelle forme di legge. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, come previsto dall'art. 133 del D.Lgvo 12 Aprile 2006 n. 163, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice per la risoluzione del contratto.

Sono da contabilizzare a misura le eventuali variazioni di cui all'art. 132, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 163/2006 con un aumento di spesa non superiore al 10% dell'importo originario sulla base di apposito ordine di servizio che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 161 del Regolamento di attuazione, sulla base dell'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara.

Ove si tratti di lavorazione non prevista in contratto si utilizzerà il prezzario della Regione Campania Ed. 2013. In caso di nuovi prezzi, non contemplati nel prezzario citato, si procede alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi in conformità di quanto disposto dall'art. 163 del DPR n. 207/2010.

Art.28) - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art.29) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante bonifico bancario e registrati su conti correnti dedicati (obbligo di tracciabilità) pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art.1456 c.c.. E' onere dell'appaltatore inserire nei contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.

Art.30) - RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e degli artt. 142 e 144 del Regolamento di attuazione. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141 del Codice dei contratti pubblici, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art.31) - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6bis e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito dalle somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento ed eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa, accantonamenti specifici derivanti dalla rimodulazione del quadro economico derivanti dal ribasso d'asta, qualora riconosciute dall'Amministrazione;

- la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

- le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art.32) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art.33) - LAVORI A MISURA

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento di attuazione, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art.34) - LAVORO A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui al precedente art. 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto,

in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art.35) - LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento di attuazione. L'esecuzione di lavori in economia, qualora non espressamente previsti in capitolato, postula la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata a mezzo di apposite liste, applicando alle quantità rilevate i prezzi risultanti dalle mercuriali ufficiali rilevate dalla Commissione Regionale, istituita con Circ. Min. LL.PP. n. 505 del 28-01-1977, con l'aggiunta delle spese generali nella misura massima del 13% e dell'utile d'impresa nella misura massima del 10%. Il ribasso offerto sarà applicato solo sulle spese generali ed utile.

Art.36) - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Per attenuare gli oneri finanziari sopportati dall'impresa per l'approvvigionamento dei materiali e manufatti:

- è possibile per manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera concordare il prezzo a piè d'opera e prevedere il loro accredito in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore pari al 35% (trentacinque per cento) del prezzo stesso;

- per i materiali, si conviene, che all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore dei lavori (utilizzando il prezzo elementare di analisi ridotto del ribasso d'asta.

Art.37) - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art.38) - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, **pari al 5% (cinque per cento)**

dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda di cui all'articolo 252 comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art.39) - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione provvisoria e l'importo della cauzione definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art.40) - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa CAR/RCT che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema di cui all'articolo 252, comma 6 del d.lsg. n. 163 del 2006.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo totale lordo dei lavori, con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti preesistenti limitrofi.

La garanzia per Responsabilità civile (RCT) integrata eventualmente nella medesima polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore al 5% dell'importo totale dei lavori, con un minimo di € 500.000,00.

Le garanzie suddette debbono essere integrate in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

Il contratto di assicurazione non può prevedere importi o percentuali di scoperto o di franchigia, che in ogni caso non potrebbero essere opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie suddette, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le garanzie precedenti, sono estese fino a 24 (VENTIQUATTRO) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ; a tale scopo l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda di cui all'articolo 252 comma 6, del d.lgs. n.163 del 2006.

L'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

L'appaltatore a lavori ultimati dovrà fornire una polizza indennitaria decennale di cui all'art. 129 comma 2 del d. lg.vo 163/2006 e art. 126 DPR 207/2010, con un massimale pari al 40% dell'importo lordo dei lavori per i rischi di rovina totale o parziale dell'opera e gravi difetti costruttivi.

Art.41) - VARIANTI DELLE OPERE PROGETTATE

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.

Ai sensi dell'art. 161 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 132 del Codice, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., agli artt. 161 e 162 del Regolamento.

Art.42) - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con

indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali

Art.43) - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati, assumendoli dal prezzo Campania Ed. 2013, in assenza mediante nuove analisi, da svilupparsi con riferimento temporale alla data dell'offerta e comunque nei modi previsti dall'art. 163 del Regolamento.

Art.44) - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Art.45) - DANNI DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE

I danni provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del Regolamento.

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Ordini delle Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere:

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori così come le disposizioni impartite dal Coordinatore, dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione di ufficio, con addebito delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell'ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare.

Il Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione delle opere, nell'esercizio delle proprie funzioni può chiedere elementi inerenti la sicurezza, propone al Committente la sospensione di lavorazioni e l'allontanamento dell'Appaltatore nel caso di gravi inosservanze alle norme di sicurezza, può altresì sospendere autonomamente.

Art.46) - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.L.vo 81 del 09.04.08.

Art.47) - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art.48) - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.L.vo 81 del 09.04.08.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art.49) - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.50) - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del decreto n. D.L.vo 81 del 09.04.08.

Art.51) - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo coordinato del nuovo D.L.vo 81 del 09.04.08;

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.52) - SUBAPPALTO E COTTIMO

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.lgs. 163/06:

-che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

-che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);

-che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/06;

-che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98 il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Ai sensi dell'art. 118 comma 8, del D.lgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

-per le prestazioni affidate in subappalto l'appaltatore deve praticare, ai sensi dell'art. 118 comma 4, del D.lgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

-nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell'art.

118 del D.lgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. Le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del D.lgs. 163/06 devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

-l'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);

-l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118 comma 6, del D.lgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. 248/06 in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai sensi dell'art. 37 comma 11, del D.lgs. 163/06, se una o più d'una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui all'art. 107, del Regolamento n. 207/2010, supera in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Regolamento.

Art.53) - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del D.L.vo 81 del 09.04.08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art.54) - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

Ai sensi dell'articolo 17 ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art.55) - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesamente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la

somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura deflattiva delle controversie può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.56) - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si procede come previsto dalla parte IV del Codice dei contratti pubblici, con esclusione dell'arbitrato.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non troveranno una soluzione amministrativa saranno devolute all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa aggiudicataria, il Comune di Sorrento potrà avvalersi della facoltà di interpellare ai sensi dell'art. 140 del Codice dei Contratti Pubblici le imprese concorrenti successive, sino alla quinta classificata alla gara di appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. L'appaltatore inadempiente non può interferire nella condotta dei lavori che proseguono a suo danno.

Art.57) - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del cinque per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.58) - ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da quello risultante dagli accordi locali.

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Questi può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo.

In ogni caso L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

All'infuori dell'orario normale e nei giorni festivi l'Impresa non potrà eseguire lavori che richiedano la presenza del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Art.59) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- mancata incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale e inadempienza accertata alle norme per la salvaguardia ambientale e alle relative procedure;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei tempi e termini previsti dal contratto;

- dell'subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09.04.08; o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

-l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

-l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

-l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art.60) - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che deve firmare per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art.61) - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto previsto all'art. 159 del Regolamento, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori dell'Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente. La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'ingegnere Capo, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione.

Art.62) - COLLAUDO

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera (art. 215 del Regolamento).

Il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del Regolamento, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 215-239 del Regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo (artt. 227 e 235 del Regolamento), ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art.63) - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante ha facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate prima che intervenga il collaudo provvisorio, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna anticipata delle opere è subordinata all'ottemperanza alle previsioni dell'art. 230 del Regolamento.

Art.64) - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato, dalle vigenti disposizioni di legge, dal Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, qualora non espressamente previsti tra gli oneri contrattuali e quindi compensati o con la specifica voce di elenco prezzi od in altro modo indicato negli elaborati, sono a carico dell'Appaltatore:

1.La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità degli accessi e delle comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra rete tecnologica esistente. In particolare sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutti gli oneri connessi al ripristino e alla messa in sicurezza dell'area di cantiere in conseguenza della situazione determinatasi a seguito dell'intervenuto blocco del cantiere e della conseguente rescissione contrattuale.

2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle opere, ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

3.I tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle verifiche, alla contabilità dei lavori, comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari.

4.L'approntamento delle opere provvisorie quali accessi, passi carrai, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici, dovranno essere idoneamente schermate, il tutto come indicato nel PSC. Fra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

5.La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.

6.La conservazione ed il ripristino dei passaggi e dei servizi che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.

7.La copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.

8.Il risarcimento dei danni causati all'opera, già eseguita o in via di esecuzione, dal traffico stradale durante lo svolgimento delle opere, compresi i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in conseguenza della necessità di garantire lo svolgimento del transito veicolare lungo il tratto di strada interessata dall'esecuzione dell'opera appaltata.

9.Il risarcimento dei danni a persone o cose in dipendenza all'esecuzione dei lavori e, in particolare, dei danni arrecati ad altre proprietà esterne alle aree da occupare per l'esecuzione delle opere affidate.

10.La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore che avute in consegna dall'Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante limitatamente alle opere consegnate.

11.L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per garantire la vita, l'incolumità e l'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni di cui al D.Lgs. 81/2008 le quali saranno anche applicabili per eventuali lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni della Legge 13/06/91 n. 190 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 610 del 16/06/1996, nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti all'epoca

dell'esecuzio

12. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei servizi, e di tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali (superficie minima 12 mq) saranno realizzati all'interno dell'area di cantiere, come indicato nel PSC. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono, linea dati) facendo carico all'Appaltatore tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

13. La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, degli strumenti topografici e di quelli informatici, completi di software, per l'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant'altro.

14.La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla progettazione, alla contabilità ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione.

15.L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

16.La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

17.L'autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

18.Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito. Detto onere comprenderà anche l'esecuzione delle prove di collaudo degli impianti.

19.L'esecuzione, a propria cura e spese, di tutte le ulteriori indagini e prove, anche geotecniche, che l'Appaltatore riterrà necessarie per avere la conferma della validità dei dati forniti dalla Stazione Appaltante.

20.Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

21.Le prove di laboratorio su campioni dei materiali per la determinazione delle caratteristiche di resistenza meccanica (D.M. 14-1-2008) e delle altre qualità la cui conoscenza si rendesse necessaria per il controllo della rispondenza delle opere e delle forniture ai patti contrattuali.

22.La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

23.Le prove che l'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessarie ai fini degli accertamenti, intesi alla verifica preliminare di accettazione dei materiali, nonché per la verifica della loro corretta posa

in opera, secondo le prescrizioni di Capitolato. Tali prove per numero e distribuzione saranno adeguate a dimostrare la corretta esecuzione dei lavori. Compresa anche ogni prova di verifica del funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce, autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.

24.L'onere per le operazioni tutte, di collaudo tecnico-funzionale; sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali, nonché le pratiche di cui alla Legge 1086/71.

25.L'onere per l'esecuzione di ogni altra prova e ogni altra indagine che la Direzione Lavori ed il Collaudatore riterranno necessari, provvedendo anche alla fornitura dell'apparecchiatura necessaria, nonché degli eventuali apparecchi di misura, materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, consumi di energia, nonché per l'esecuzione, ad esempio, degli scavi di assaggio e/o di ogni altro magistero, mettendo a disposizione, a propria cura e spese, l'idonea manodopera, sia specializzata, che comune, occorrente per effettuare le prove e/o le indagini richieste.

26.Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.

27.Lo smontaggio e il rimontaggio delle apparecchiature di proprietà della Stazione Appaltante che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.

28.Lo sgombero e la pulizia dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

29.La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.

30.Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'Appaltatore procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno, e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisorie eventuali in corso d'opera.

31.Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente agli elaborati di progetto esecutivo, verranno redatti e sottoscritti dall'Appaltatore. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.

32.La presentazione, prima della fornitura in cantiere, d'apposite schede tecniche dei materiali ai sensi dell'art. 15 del Capitolato generale d'appalto.

33.L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato e/o dagli elaborati progettuali allegati al contratto d'appalto

o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

34.La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti ed della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti, compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.

35.L'esecuzione di opere di assistenza muraria per la realizzazione degli impianti che comprendono, come onere specifico, tutte le categorie di lavoro per la formazione e la successiva chiusura di tracce e fori, il fissaggio di grappe, mensole, apparecchi di sostegno, e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti, nonché ogni onere principale ed accessorio per il ripristino e la rifinitura di tutte le murature e strutture interessate.

36.Il mantenimento in perfetto stato d'efficienza delle opere eseguite fino all'espletamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo che dovrà avvenire nei termini di legge. Qualora la Stazione Appaltante decidesse di mettere in funzione gli impianti o decidesse di utilizzare le opere già eseguite, l'Appaltatore risponderà dell'insorgenza di eventuali difetti derivanti da vizi costruttivi o da imperfezione dei materiali impiegati.

37.L'onere, per ogni intervento di intercettazione, spostamento e/o sostituzione di impianti esistenti, interferenti con le lavorazioni da eseguire, che si rendesse necessario per garantire il funzionamento dell'attività ospedaliera in corso. Tali interventi dovranno essere realizzati dall'Appaltatore, su indicazione della Direzione Lavori, previo accordo e coordinamento con la Stazione Appaltante e il personale addetto alle manutenzioni.

38.La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nelle opere.

39.La fornitura di fotografie e/o riprese filmate in formato digitale delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante formulata tramite la Direzione Lavori. L'Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione Lavori, prima di ogni SAL o allo Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero per le quali la Direzione Lavori abbia previamente formulato la relativa richiesta. La documentazione fotografica, in formato digitale, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

40.L'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta, da collocarsi su aree di proprietà dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica, durante tutto lo svolgimento dei lavori.

41.Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori.

42.La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori incorporati da altri compiuti.

43.La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a tutte le opere provvisorie.

44.Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Organi preposti alla Tutela dell'Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati a parte, oltre all'osservanza di tutte le norme in vigore in materia di ambiente.

45.La completa responsabilità per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e penale.

46.Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria che non siano per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.

47.L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed all'adempimento delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 mediante l'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

- a.** la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro;
- b.** la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;
- c.** l'informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di prevenzione;
- d.** l'inquinamento industriale, acustico ed atmosferico;
- e.** la responsabilità nei confronti di terzi.

48.Tutti gli oneri conseguenti l'integrale applicazione della vigente normativa sulla "sicurezza dei cantieri" ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore, in qualità di "datore di lavoro", deve pertanto osservare le "misure generali di tutela" di cui agli artt. 15) e 95) del D.Lgs. 81/2008 e gli obblighi di cui all'art. 96) del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore è tenuto ad attuare quanto contenuto nei piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e può presentare, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

49.Qualora l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, questi saranno fatti d'Ufficio e l'Amministrazione tratterà pari importo sul successivo acconto.

50.Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all'Appaltatore neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

51.Nei prezzi si devono comprendere, ed in ogni modo si intendono compresi, oltre alle spese generali e all'utile dell'Appaltatore, anche quegli eventuali oneri per forniture accessorie e/o complementari, anche se non esplicitamente indicati, ma necessari per realizzare i fini previsti nei

dati tecnici di progetto, come indicato dal presente Capitolato speciale d'appalto e dagli articoli dell'elenco descrittivo delle varie lavorazioni e forniture.

52. Per quanto attiene la Sicurezza del cantiere, rimane a carico dell'Appaltatore il rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel Piano della Sicurezza, parte integrante del presente progetto. Gli oneri derivanti dal rispetto di tale Piano sono riconosciuti all'Appaltatore nell'ambito dell'importo dei lavori non soggetti a ribasso.

53. Gli impianti dovranno essere consegnati alla Committente in grado di funzionare perfettamente, dopo essere stati ben provati e messi a punto.

54. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di presenziare e dare tutta la necessaria assistenza alla Committente all'atto della messa in funzione definitiva degli impianti, dopo la presa in consegna dei lavori da parte della Committente stessa. Tale presa in consegna da parte della Committente avverrà in linea di massima all'atto di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

55. La richiesta agli Enti gestori dei sottoservizi pubblici per la localizzazione degli stessi nell'area di cantiere e nelle zone esterne comunque interferenti prima dell'effettivo inizio dei lavori di scavo, per tali accertamenti l'impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro che si rendessero necessarie, né altresì può rallentare o sospendere i lavori per negligenza degli enti gestori al ritardato accertamento dei sottoservizi, in tali evenienze è fatto obbligo all'impresa di assumere l'onere economico di accertare, con ogni mezzo e con prospezioni non distruttive, anche con impiego di georadar di tipo bistatico, l'allocatione dei sottoservizi per avviare le operazioni di scavo.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, Provincia, gestori di servizi a rete, privati e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

56. Di essere a conoscenza che i materiali lapidei costituenti le pavimentazioni preesistenti (basolati, cordoni etc...) una volta rimossi, e ripuliti da tracce di asfalto o calcestruzzi, resteranno di proprietà dell'Amministrazione e saranno conferiti in un sito indicato dalla Direzione Lavori, opportunamente accantonati per non danneggiarli. Tutte le spese connesse alle attività di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore.

Art.65) - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

-a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

-a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.66) - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

In caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto mediante semplice denuncia scritta. Tale facoltà è inoltre valida in caso di reiterate segnalazioni di gravi inadempienze in merito al rispetto delle norme di sicurezza che il Coordinatore per l'esecuzione delle opere farà pervenire al Committente.

Art.67) - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni (riutilizzabili o di particolare interesse tecnico, storico, archeologico- es. basolati, cubetti, cordoni etc...) restano di proprietà della Stazione appaltante e l'impresa avrà l'onere di provvedere al loro conferimento in un sito indicato dall'amministrazione e qui provvedere ad accatastarlo, con le dovute accortenze per preservarli da danneggiamenti.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere, trasportati e regolarmente accatastati in sito disponibile entro il perimetro delle aree di cantiere e successivamente, dopo le relative analisi di caratterizzazione, trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Art.68) - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

Per l'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203: si tratta di norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

E' possibile impiegare categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 per opere di sottofondo o per calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.69) - DISCIPLINA NEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art.70) - CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art.71) – CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un'esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 150 di altezza, come da modello fornito dal R.U.P.. Di detto cartello, posizionato sempre su indicazione del R.U.P. saranno fornite due foto.

Art.72) - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusi.

Art.73) - REQUISITI E ACCETTAZIONE

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima della messa in opera, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a. dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b. dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c. dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d. da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del Regolamento 207/2010.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art.74) - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 167 del Regolamento per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali" costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini

dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono ancora a carico dell'esecutore, le ulteriori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti.

Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

A carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

A carico dell'Appaltatore dovrà essere costituito in cantiere l'archivio del materiale campionato con relative schede di approvazione ed accettazione da parte della Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà fornire tutti gli elementi per la rintracciabilità delle forniture.

Art.75) - IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o di maggior dimensione, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche contrattuali.

Art.76) - IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENTI DI MINOR PREGIO

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art.77) - PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art.78) - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori che riporti l'espressa approvazione del committente.

Art.79) - ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico del committente. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvederà al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo redatto alla presenza dell'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori potrà disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle Norme tecniche di Costruzione.

Art.80) - SOSTITUZIONE DI MATERIALI O IMPIANTI PREVISTI

Nel caso in cui alcuni materiali o impianti, previsti con specifica indicazione della marca, nel progetto non sono reperibili sul mercato per cessata produzione o per particolari difficoltà di consegna, l'appaltatore è autorizzato alla loro sostituzione con materiali o impianti di caratteristiche equivalenti, previa comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevuta, al committente e da questi sottoscritta per accettazione. Se il committente non si pronuncia entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'appaltatore, la proposta di sostituzione si intende come accettata.